

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del: Segretariato

alla: Convenzione

---

Oggetto: **Scheda di analisi delle proposte di emendamenti riguardanti:**  
**- la parte III, titolo VI "Funzionamento dell'Unione": Corte di giustizia**  
**(sottosezione V) (articoli da III-254 a III-285 – ex articoli da 221 a 245)**

---

Si allega per i membri della Convenzione la scheda di analisi delle proposte di emendamenti riguardanti la Corte di giustizia: progetti di articoli da III-254 a III-285 della parte III, titolo VI, sottosezione V della Costituzione.

**SCHEDA DI ANALISI DELLE PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**RIGUARDANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA**

**PARTE III, TITOLO VI (ARTICOLI DA III-254 a III-285) DELLA COSTITUZIONE)**

**I. OSSERVAZIONI GENERALI**

Alcuni membri della Convenzione hanno presentato altri emendamenti all'articolo 20 della parte I, in particolare per quanto riguarda la durata del mandato (9 anni non rinnovabili per i membri della Corte - em.1 Duff +12 membri della Convenzione e em.4 Paciotti + 1 membro della Convenzione), la formulazione dell'elenco dei rimedi giurisdizionali (em.2 Fischer, em.3 Kaufmann), la garanzia esplicita di indipendenza (em.4 Paciotti), oltre a emendamenti redazionali (em.5 Queiró). Va ricordato che il Segretariato ha già redatto una scheda di analisi sulla totalità degli emendamenti all'articolo 20 della parte I (attuale articolo I-28), alla quale è opportuno fare riferimento. La presente analisi riguarda infatti unicamente gli emendamenti presentati in relazione agli articoli della parte III.

Quanto agli emendamenti presentati in relazione agli articoli che seguono, un membro della Convenzione ha proposto di sostituire, in tutti gli articoli, il termine "Costituzione" con il termine "trattato" (Queiró).

## **II. SCHEMA DI ANALISI DEGLI EMENDAMENTI PER ARTICOLO**

### **ARTICOLO III-254 (EX ARTICOLO 221)**

*"La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia."*

- Prevedere che la Corte di giustizia si riunisca in seduta plenaria solo "eccezionalmente": (em.6 Villepin)

### ARTICOLO III-255 (EX ARTICOLO 222)

*"La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.*

*L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."*

- Prevedere un numero maggiore di avvocati generali (**10** avvocati generali - em.7 Borrell +1 membro della Convenzione, **16** avvocati generali - em.8 Figel o **un numero pari alla metà dei giudici** - em.9 Paciotti)
- Sostituire decisione del Consiglio all'unanimità con **decisione del Consiglio a maggioranza qualificata e previa approvazione del Parlamento europeo** (em.9 Paciotti)

### **ARTICOLO III-256 (EX ARTICOLO 223)**

*"I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'[ex articolo 224 bis].*

*Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.*

*I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.*

*La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."*

- Modificare la procedura di designazione dei membri della Corte prevedendo una proposta dei governi, ratificata dal Parlamento europeo (em.10 Borrell +1 membro della Convenzione)
- Sopprimere il parere del comitato consultivo (em.11 Figel)
- Prevedere un mandato non rinnovabile (em.13 Paciotti, em.14 Queiró)
- Modificare la procedura di adozione del regolamento di procedura della Corte, prevedendone l'approvazione non solo da parte del Consiglio, ma anche del Parlamento europeo (em.12 Kaufmann)

### **ARTICOLO III- 257 (EX ARTICOLO 224)**

*" Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.*

*I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'[ex articolo 224 bis]. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.*

*I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.*

*Il Tribunale adotta il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Esso delibera previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.*

*Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale."*

- Decisione del Consiglio che stabilisca il numero dei giudici del Tribunale all'unanimità (em.16 Farnleitner)
- Sopprimere il comitato consultivo nella procedura di designazione dei giudici del Tribunale (em.17 Figel)
- Approvazione del regolamento di procedura del Tribunale da parte del Parlamento europeo; specificare che detto regolamento va considerato una legge organica ( em.18 Kaufmann)

### **ARTICOLO III-258 (EX ARTICOLO 224 BIS)**

*"È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri in conformità degli [ex articoli 223 e 224].*

*Il comitato è composto da sette personalità designate tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, dei quali uno è proposto dal Parlamento europeo. La designazione dei membri di questo comitato e le relative regole di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del presidente della Corte di giustizia."*

- Sopprimere il comitato (em.24 Figel, em.25 Fischer, em.26 Queiró)
- Sopprimere il riferimento al numero dei membri del comitato (em.27 Roche)
- Prevedere l'appoggio esplicito del comitato (em.23 Einem + 2 membri della Convenzione)
- Prevedere che il parere del comitato sia motivato (em.22 Villepin)

## ARTICOLO III-259 (EX ARTICOLO 225)

*"1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli [ex articoli 230, 232, 235, 236 e 238], ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.*

*Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.*

*2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati istituiti in applicazione dell'[ex articolo 225 A].*

*Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.*

*3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'[ex articolo 234], in materie specifiche determinate dallo statuto.*

*Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.*

*Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse."*

- Aggiungere un nuovo paragrafo che preveda il ricorso a organi giurisdizionali internazionali (Corte europea dei diritti dell'uomo) (em.28 Queiró)



## **ARTICOLO III-260 (EX ARTICOLO 225 A)**

*"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi europee che istituiscono tribunali specializzati presso il Tribunale, incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Essi deliberano o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione.*

*2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.*

*3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto, o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.*

*4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.*

*5. I tribunali specializzati adottano il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Essi deliberano previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.*

*6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano ai tribunali specializzati."*

- Prevedere la procedura legislativa, ma con deliberazione del Consiglio all'unanimità (em.30 Farnleitner, em.33 Queiró)
- Emendamenti redazionali (em.29 Borrell +1 membro della Convenzione, em.32 Michel +4 membri della Convenzione)

## ARTICOLO III-263 (EX ARTICOLO 228)

*"1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.*

*2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte di giustizia. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.*

*La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.*

*Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'[ex articolo 227].*

*3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'[ex articolo 226], reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di giustizia di comminare, nell'ambito dello stesso ricorso, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità qualora la Corte constati un inadempimento. Se la Corte di giustizia accoglie la richiesta della Commissione, il pagamento in questione è esigibile nel termine stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza."*

- Riprendere la fase precontenziosa del paragrafo 2 e sopprimere il paragrafo 3 (em.37 Villepin, em.39 Fischer, em.38 Einem + 2 membri della Convenzione, limitatamente alla soppressione del paragrafo 3)

### **ARTICOLO III-264 (EX ARTICOLO 229)**

*"Le leggi europee, le leggi quadro europee e le leggi o i regolamenti del Consiglio, adottati in virtù della Costituzione, possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono."*

- Sopprimere le leggi quadro (em.42 Villepin)

### **ARTICOLO III-265 (EX ARTICOLO 229 A)**

*"Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, una legge europea attribuisce alla Corte di giustizia, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli di proprietà industriale."*

- La legge europea "può attribuire" alla Corte la competenza, invece che "attribuisce" la competenza (em.46 Farnleitner)
- Legge organica (em.47 Kaufmann)
- Ripristinare la deliberazione del Consiglio all'unanimità (em.48 Queiró)

## **ARTICOLO III-266 (EX ARTICOLO 230)**

*"1. La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sulle leggi europee e le leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Essa esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti delle agenzie e degli organi dell'Unione che producono effetti giuridici nei confronti di terzi.*

*2. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativo alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.*

*3. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.*

*4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione.*

*5. Gli atti che istituiscono gli organi e le agenzie dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o agenzie destinati a produrre effetti giuridici.*

*6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza."*

### **Paragrafo 3**

- Aggiungere il comitato economico e sociale (em.49 Borrell + 2 membri della Convenzione)

### **Paragrafo 4**

- Sostituire "atti regolamentari" con "atti di portata generale" (em.53 Fischer, em.55 Michel + 4 membri della Convenzione) o con "atti giuridici" (em.54 Kaufmann)
- Sopprimere il termine "regolamentari" (aprendo così la via a ricorsi contro atti di portata generale) (em.52 Berger + 12 membri della Convenzione)
- Aggiungere "atti che influiscono o possono influire significativamente sui suoi interessi" (em.51 Duff +13 membri della Convenzione, em.56 Queiró, che utilizza una formulazione analoga)
- Sostituire "atti regolamentari" con "regolamenti" e, dopo "d'esecuzione", aggiungere "nazionale" (em.50 Villepin)

### **ARTICOLO III-267 (EX ARTICOLO 230 BIS)**

*"Lo Stato membro interessato da una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio a norma dell'articolo I-58 può adire la Corte di giustizia, entro un termine di un mese a decorrere dalla data di detta constatazione, unicamente per violazione delle prescrizioni di carattere procedurale previste da tale disposizione."*

- Sopprimere (em.57 Kaufmann)
- Emendamento redazionale (em.57 Villepin)

### **ARTICOLO III-269 (EX ARTICOLO 232)**

***"Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Questa disposizione si applica, alle stesse condizioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi."***

***Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'agenzia o l'organo in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'agenzia o l'organo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.***

***Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni, agenzie o organi dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere."***

- Escludere il ricorso in carenza per gli atti che rientrano nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (em.59 Villepin)
- Emendamenti redazionali (em.60 Kaufmann, em.61 Queiró)

### **ARTICOLO III-271 (EX ARTICOLO 234)**

***"La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:***

- a) sull'interpretazione della Costituzione,***
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione,***
- c) sull'interpretazione degli statuti delle agenzie e degli organi creati con atto dell'Unione, quando sia previsto dagli statuti stessi.***

***Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.***

***Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.***

***Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia statuisce il più rapidamente possibile."***

- All'inizio aggiungere un nuovo paragrafo in cui si stabilisca che i giudici nazionali, giudici ordinari, fanno parte integrante del sistema giurisdizionale dell'Unione (em.63 Villepin)
- Sopprimere la lettera c) del primo comma (em.65 Kaufmann)
- Sostegno all'ultimo comma, ma riformulato (em.66 Michel + 4 membri della Convenzione), indicando che la Corte statuisce entro il termine fissato dallo statuto (em.67 Queiró) o sollevando la questione della sua integrazione nello statuto della Corte di giustizia (Berger + 4 membri della Convenzione)



### **ARTICOLO III-278 (EX ARTICOLO 240 BIS)**

***"La Corte di giustizia non dispone di competenza riguardo agli articoli I-39 e I-40 della parte I e alle disposizioni del capo II del titolo V, della parte III relative alla politica estera e di sicurezza comune."***

- Sopprimere (em.72 Duff +14 membri della Convenzione, em.73 Einem + 4 membri della Convenzione, em.75 Kaufmann, em.77 Paciotti +1 membro della Convenzione)
- Competenza della Corte di giustizia riguardo al controllo della legalità dell'adozione di misure restrittive nei confronti di persone e degli atti di gestione (Michel + 4 membri della Convenzione) o riguardo all'esame delle procedure conformemente all' articolo 230, quarto comma o all'articolo 234, quando queste si riferiscono a atti che riguardano direttamente ed individualmente una persona (em.74 Fischer); da parte sua il Sig. de Villepin ha comunicato che, sull'esclusione della competenza della Corte di giustizia riguardo alla PESC, "le autorità francesi sono disposte a riflettere sulle modalità per estendere in modo limitato e puntuale la competenza della Corte alla PESC per taluni tipi di ricorso, a condizione che tali modalità consentano di preservare la possibilità di un'azione diplomatica dell'Unione e degli Stati membri e siano adattate alle peculiarità della PESC/PESD" (em.71 Villepin)

### **ARTICOLO III-279 (EX ARTICOLO 240 TER)**

*"Nell'esercizio delle sue competenze relative alle disposizioni delle sezioni 3 e del capo IV del titolo III concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno."*

- Sopprimere (em.80 Duff + 13 membri della Convenzione, em.81 Berger + 4 membri della Convenzione, em.82 Fischer, em.83 Kaufmann)
- Ripristinare la formulazione dell'articolo 35, paragrafo 5 TUE, sopprimendo i termini "laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno" (em.79 Villepin)

### **ARTICOLO III-285 (EX ARTICOLO 245)**

*"Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo.*

*La legge può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64 dello stesso. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su richiesta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia."*

- Lo statuto della Corte di giustizia in quanto legge organica; sopprimere le eccezioni indicate, riguardanti il titolo I e l'articolo 64 (em.91 Kaufmann)
- Accogliere la procedura legislativa, ma con deliberazione del Consiglio all'unanimità (em.92 Queiró)

### **III. ELENCO DEGLI EMENDAMENTI PER ARTICOLO**

#### Articolo 20

1. *Duff, Dini, Fayot, Hasotti, Lang, Voggenhuber, Berger, Dybkjaer, Macleannan of Rogart, McCormick, Severin, Van Eekelen, Arabadjiev*
2. *Fischer*
3. *Kaufmann*
4. *Paciotti, Van Lancker*
5. *Queiró*

#### Articolo III-254 (ex articolo 221)

6. *de Villepin*

#### Articolo III-255 (ex articolo 222)

7. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
8. *Figel*
9. *Paciotti, Van Lancker*

#### Articolo III-256 (ex articolo 223)

10. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
11. *Figel*
12. *Kaufmann*
13. *Paciotti, Van Lancker*
14. *Queiró*

#### Articolo III-257 (ex articolo 224)

15. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
16. *Farnleitner, Tusek*
17. *Figel*
18. *Kaufmann*
19. *Paciotti, Van Lancker*
20. *Queiró*

Articolo III-258 (ex articolo 224 bis)

21. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
22. *de Villepin*
23. *Berger, Einem, Farnleitner, Tusek*
24. *Figel*
25. *Fischer*
26. *Queiró*
27. *Roche*

Articolo III-259 (ex articolo 225)

28. *Queiró*
29. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
30. *Hannes, Farnleitner, Tusek*
31. *Kaufmann*
32. *Michel, di Rupo, Van Lancker, Chevalier, Nagy*
33. *Queiró*

Articolo III-261 (ex articolo 226)

34. *Queiró*

Articolo III-262 (ex articolo 227)

35. *Queiró*

Articolo III-263 (ex articolo 228)

36. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*
37. *de Villepin*
38. *Berger, Einem, Farnleitner, Tusek*
39. *Fischer*
40. *Kaufmann*
41. *Queiró*

Articolo III-264 (ex articolo 229)

42. *de Villepin*
43. *Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek*
44. *Kaufmann*

45. *Queiró*

Articolo III-265 (ex articolo 229 A)

46. *Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek*

47. *Kaufmann*

48. *Queiró*

49. *Borrell, Carnero, Lopez Garrido*

50. *de Villepin*

51. *Duff, Fayot, Hasotti, Voggenhuber, Berger, Dybkjaer, Lichtenberger, MacLennan of Rogart, Mc Cormick, Severin, Van Eekelen, Nagy, Arabadjiev*

52. *Altmaier, Berger, Brok, Demetriu, Duff, Einem, Farnleitner, Fayot, Paciotti, Rack, Tusek, Würmeling*

53. *Fischer*

54. *Kaufmann*

55. *Michel, di Rupo, Van Lancker, Chevalier, Nagy*

56. *Queiró*

Articolo III-267 (ex articolo 230 bis)

57. *de Villepin*

58. *Kaufmann*

Articolo III-269 (ex articolo 232)

59. *de Villepin*

60. *Kaufmann*

61. *Queiró*

Articolo III-270 (ex articolo 233)

62. *Queiró*

Articolo III-271 (ex articolo 234)

63. *de Villepin*

64. *Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek*

65. *Kaufmann*

66. *Michel, di Rupo, Van Lancker, Chevalier, Nagy*

67. *Queiró*

Articolo III-274 (ex articolo 237)

68. Queiró

Articolo III-276 (ex articolo 239)

69. Queiró

Articolo III-277 (ex articolo 240)

70. Queiró

Articolo III-278 (ex articolo 240 bis)

71. de Villepin

72. Duff, Dini, Fayot, Hasotti, Voggenhuber, Berger, Dybkjaer, Lichtenberger, MacLennan of Rogart, Mc Cormick, Severin, Van Eekelen, Nagy, Arabadjiev

73. Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek

74. Fischer

75. Kaufmann

76. Michel, di Rupo, Van Lancker, Chevalier, Nagy

77. Paciotti, Van Lancker

78. Queiró

Articolo III-279 (ex articolo 240 ter)

79. de Villepin

80. Duff, Dini, Fayot, Hasotti, Voggenhuber, Berger, Dybkjaer, Lichtenberger, MacLennan of Rogart, Mc Cormick, Severin, Van Eekelen, Nagy, Arabadjiev

81. Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek

82. Fischer

83. Kaufmann

84. Queiró

Articolo III-280 (ex articolo 240 quater)

85. Queiró

Articolo III-281 (ex articolo 241)

86. Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek

87. Kaufmann

88. Queiró

Articolo III-282 (ex articolo 242)

89. *Queiró*

Articolo III-285 (ex articolo 245)

90. *Berger, Einem, Farnleitner, Rack, Tusek*

91. *Kaufmann*

92. *Queiró*